



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF081

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

<b>OGGETTO</b>	<b>RISERVA DI RIVALUTAZIONE AFFRANCATA O MENO – POSSIBILI UTILIZZI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 1, CO. DA 940 A 948 L. 145/2018; ART. 13 C. 2 L. 342/2000 – CM 11/2009 2 22/2009 -
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>06/05/2019</b>

*Sintesi:* il trattamento della riserva di rivalutazione costituisce uno degli aspetti più delicati relativi alla procedura di rivalutazione dei beni aziendali, recentemente reintrodotta dalla legge di bilancio 2019.

Si tratta di una riserva di utili che può essere affrancata col pagamento dell'imposta sostitutiva del 10%; in tal caso viene a perdere il regime di sospensione d'imposta.

La riserva (che non riguarda le imprese in semplificata) può essere utilizzata, alternativamente:

- quale distribuzione ai soci (anche in sede di cessazione dell'impresa): se non affrancata comporta l'annullamento della rivalutazione (l'impresa fruisce di un credito d'imposta pari all'imposta di rivalutazione)
- a copertura di perdite di bilancio: in tal caso, ove non affrancata, è possibile ridurla (fino eventualmente ad azzerare) tramite verbale di assemblea straordinaria, con le cautele della riduzione del capitale sociale; in tal caso non vi sarà più necessità di ricostituire il vincolo in sospensione d'imposta sugli utili successivi.

In occasione della reintroduzione della possibilità di rivalutare i beni aziendali introdotta dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, co. da 940 a 948 L. n. 145/2018) si analizza il trattamento da riservare alla riserva di rivalutazione (cioè al saldo attivo di rivalutazione al netto dell'imposta sostitutiva di rivalutazione) a seconda:

- ⇒ dell'**eventuale affrancamento** operato (rimuovendo così il vincolo di "sospensione d'imposta")
- ⇒ dei **diversi utilizzi** che ne può fare l'impresa (ditta individuale/società di persone in contabilità ordinaria o società di capitali; i soggetti Irpef in contabilità semplificata non sono interessati dalla riserva).



**ATTENZIONE:** la Legge di bilancio **non ha esteso l'affrancamento** anche alle riserve di rivalutazione generate in applicazione di **rivalutazioni passate** (L. 137/2013, DL 185/08, L. 266/2005, ecc.)



**N.B.:** si noti che la **sorte del bene è autonoma rispetto a quella della riserva**. In generale è possibile:

- cedere il bene senza che vada ridotta la riserva di rivalutazione (se eseguito prima del 2020, la plusvalenza sarà comunque determinata sul valore ante rivalutazione e la riserva, aumentata dell'imposta sostitutiva di rivalutazione, risulterà non più in sospensione di imposta)
- distribuire la riserva mantenendo rilevanza fiscale al nuovo valore rivalutato dei beni.

## LE VARIE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA RISERVA

Può essere, alternativamente:

- 1) **imputata al capitale sociale**
- 2) **utilizzata a copertura di perdite** (con eventuale successivo annullamento)
- 3) **distribuita ai soci**



**Art. 13 c. 2 L. 342/2002:** "La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta [ndr: nel senso di **distribuita**] soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi 2° e 3° dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a **copertura di perdite**, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta [ndr: nel senso di **definitivamente annullata**] in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi 2° e 3° dell'art. 2445 del codice civile".

A tal fine occorre distinguere i seguenti trattamenti relativi alle scelte effettuate:

- 1) **IMPUTAZIONE AL CAPITALE SOCIALE** (obbligo di assemblea straordinaria); la riduzione successiva continua a seguire:

- ✓ **civilisticamente:** il regime proprio del capitale sociale (modifiche solo con assemblea straordinaria)
- ✓ **fiscalmente:** il regime proprio della riserva di rivalutazione (di cui ai punti seguenti); le sue vicende sono monitorate nell'apposito prospetto delle riserve del quadro RS.

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

2) **COPERTURA PERDITE**: (art. 13 c. 2, 2° periodo, L. 342/2000): può essere deliberata alternativamente:

- a) **dall'Assemblea ordinaria**: prima di poter distribuire utili, la riserva va, alternativamente:
- **ricostituita**, ponendo il **vincolo di sospensione** su eventuali utili "futuri" o su riserve già in bilancio vanno adottate le **cautele dell'art. 2445 c. 2 e 3 CC** ("riduzione del capitale sociale"):
    - ✓ l'**avviso di convocazione** deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione
    - ✓ la delibera può essere eseguita **solo dopo 90 gg dall'iscrizione al Registro Imprese** (e sempreché nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione)

b) **dall'Assemblea straordinaria**: permette di evitare (CM 11/2009 e Circ. Assonime 13/2001):

    - **sia l'obbligo di ricostituire la riserva** prima di distribuire utili futuri (o di cessare l'impresa)
    - sia le cautele dell'art. 2445 c. 2 e 3 CC di cui sopra.



**ATTENZIONE**: dal punto di vista fiscale, **l'operazione è conveniente**; la mancata apposizione del vincolo sulle successive riserve di utili generatesi si ritiene non implichi la presunzione di distribuzione di riserva "in sospensione" (come avviene per le imprese in contabilità ordinaria che optano per la contabilità semplificata), proprio in quanto evento espressamente disciplinato dalla legge.

3) **DISTRIBUZIONE AI SOCI** (art. 13 c. 2, 1° periodo, L. 342/2000): la riserva può essere distribuita:

- solo osservando le disposizioni dell'art. 2445 c. 2 e 3 CC (v. sopra)
- dal punto di vista fiscale: opererà, **di fatto, un "annullamento" degli effetti della rivalutazione.**

#### UTILIZZO A COPERTURA PERDITE

Il mancato affrancamento (col risparmio del 10% dell'imposta sostitutiva) si rivela una scelta favorevole se l'impresa realizza delle perdite di bilancio capienti, come appare evidente negli esempi che seguono.

#### Esempio1

Alfa Srl ha una riserva di rivalutazione di €. 150.000 (formatasi con qualsiasi legge di rivalutazione dal 2000 in poi). Nel bilancio 2019 realizza una perdita di €. 200.000:

**Caso 1)** L'assemblea ordinaria (senza iscrizione alla CCIAA nè attesa di 90gg) in sede di approvazione del bilancio, ne delibera il ripianamento parziale impiegando parzialmente la riserva da rivalutazione (che viene azzerata).

Al 30/04/2021, a fronte di un utile d'esercizio 2020 di €. 280.000, delibera la distribuzione ai soci; in tal caso deve:

- ✓ prima ricostituire la riserva di rivalutazione fino agli originari €. 150.000 **vincolando €. 150.000 di utile 2020**
- ✓ successivamente copre la perdita residua 2019 per €. 50.000
- ✓ ed infine può **distribuire i residui €. 80.000 ai soci.**

**Caso 2)** Contestualmente all'assemblea di approvazione del bilancio 2020 viene convocata un'assemblea straordinaria che delibera la compensazione della perdita con la riserva, che viene così definitivamente annullata decorsi 90 gg (senza che intervenga opposizione dei creditori). Decorso tale termine potrà procedere:

- ✓ a coprire la perdita residua 2019 per €. 50.000
- ✓ potendo, infine, **distribuire i residui €. 230.000 ai soci** (senza ulteriori effetti fiscali in relazione alla rivalutazione).


#### DISTRIBUZIONE AI SOCI

**NATURA DELLA RISERVA DI RIVALUTAZIONE**: la riserva ha la natura:

- A) di **"riserva di utili"** (non "di capitale")
- ⇒ pertanto la sua distribuzione va in generale tassata in capo ai soci
- B) in **"sospensione d'imposta"**:
- ⇒ la sua distribuzione è tassata in capo all'impresa (variazione in aumento in dichiarazione), sempreché non si proceda all'affrancamento.



**N.B.:** si tratta di una **sospensione cd. "moderata"**, posto che opera solo in caso di distribuzione della riserva ai soci (non anche per di altri utilizzi: copertura delle perdite o aumento di capitale).



### 1) DISTRIBUZIONE AI SOCI – ASSENZA DI AFFRANCAMENTO

Dal punto di vista fiscale, in assenza di affrancamento della riserva, la **società**:

⇒ deve indicare una **variazione in aumento nel mod. Redditi** pari a (art. 13 c. 3 L. 342/00):

**riserva distribuita + imposta sostitutiva** (in proporzione alla percentuale di riserva distribuita)

⇒ **ha un credito d'imposta** pari all'imposta di rivalutazione pagata (art. 13 c. 5 L. 342/00).

#### Esempio2

Una Srl ha rivalutato sul 2018 il costo storico di un macchinario da €. 400.00 ad €. 500.000:

- sulla rivalutazione di 100.000 sconta l'imposta sostitutiva di 12.000
- iscrive in bilancio una riserva di rivalutazione di 88.000.

La Srl non affranca la riserva; nell'esercizio della sua distribuzione, la Srl:

- deve operare una variazione nel mod. Redditi Sc di 100.000, su cui sconta l'imposta di 27.500
- fruisce del credito d'imposta per l'imposta sostitutiva di 12.000 versata nel 2017
- versa la differenza a titolo di Ires (di 15.500).

I soci tassano la distribuzione "degli utili" (ritenuta secca per soci non qualificati, ecc.).

**N.B.:** il mancato affrancamento della riserva (che è rimasta in sospensione d'imposta) si è, **di fatto, tradotto in un "annullamento" della rivalutazione**; infatti:

- è avvenuto un mero differimento dell'IRES sul plusvalore di bilancio, la quale imposta viene:
  - in parte anticipata all'atto della rivalutazione (per l'imposta sostitutiva di 12)
  - e per la differenza differita al momento della distribuzione della riserva
- il valore fiscale del bene rimanendo definitivamente pari a 400.

### 2) L'AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA

**Effettuazione:** l'impresa (in contabilità ordinaria) può **affrancare la riserva**:

- col pagamento di **un'imposta sostitutiva del 10%**
- **sull'importo** della riserva **"al lordo"** dell'imposta sostitutiva (occorre lordizzare la riserva e tornare nuovamente all'importo della rivalutazione iniziale).



**Soggetti trasparenti:** l'affrancamento incrementa il costo fiscale delle partecipazioni dei soci

**Riserve di rivalutazione pregresse** (ex L. 147/2013, DL 185/08, ecc.): l'affrancamento è ammesso secondo la procedura del "rilineamento" descritto nel capitolo che segue.

**Decorrenza affrancamento:** fin dall'esercizio 2019 in cui è indicato nel mod. Redditi.

**SUCCESSIVA DISTRIBUZIONE DELLA RISERVA AFFRANCATA:** per quanto attiene:

#### A) la società:

- **non comporta più una variazione in aumento** in dichiarazione della società
- **né ammette il recupero dell'imposta sostitutiva di rivalutazione**

**B) i soci:** in relazione alla imponibilità della distribuzione occorre distinguere i seguenti casi:

**1) società di capitali** non trasparenti (Srl non in trasparenza/Spa):

- è **tassata come "dividendo"** (qualificato o meno) **in capo ai soci** (CM 22/2009)

**2) società trasparenti** (società di persone/Srl in trasparenza):

- **non è tassata per i soci, ma riduce il costo della partecipazione** (art. 47 c. 5 Tuir).



**Soggetti trasparenti:** l'affrancamento produce gli stessi effetti che si sarebbero prodotti in caso di tassazione ordinaria; la riserva affrancata si presume "già tassata" in via definitiva e pertanto:

- ✓ **affrancamento:** incrementa il costo fiscale delle partecipazioni dei soci (CM 33/2005 p.to 3, mentre la CM 37 p.to 3.1 è incorsa in una evidente contraddizione)
- ✓ **successiva distribuzione:** riduce il costo fiscale delle quote dei soci; se diviene negativo, il cd. "sottozero" si ritiene tassato (RM 79/2001, CM 26/2004 e CM 37/2016 pt.o 3.3) come reddito di partecipazione.

#### Esempio3

Tizio e Caio, soci al 25% di una Snc in contabilità ordinaria, hanno un costo fiscale delle rispettive quote di €. 10.000 ciascuno al 31/12/2018. Rivalutano un macchinario della società da €. 400.000 ad €. 500.000, affrancando contestualmente la riserva:

- ✓ imposta sostitutiva di rivalutazione:  $12\% \times 100.000 = 12.000$
- ✓ imposta sostitutiva di affrancamento:  $100.000 \times 10\% = 10.000$
- ✓ riserva di rivalutazione:  $100.000 - 12.000 - 10.000 = 78.000$
- ✓ il costo fiscale delle quote dei soci sale per entrambi ad € 49.000 ( $10.000 + 39.000$ ).

La società distribuisce nel 2019 la riserva nel bilancio 2018 (€. 39.000 ciascuno):

- la Snc: non opera alcuna variazione nel mod. Redditi (né recupera l'imp. di riv. di € 12.000)
- i soci: non tassano l'utile, ma riportano il costo fiscale delle quote ad €. 10.000.

#### **PRESUNZIONE DI PRIORITÀ DI DISTRIBUZIONE** (art. 47 c. 1 Tuir)

Considerato che la riserva di rivalutazione è in generale una riserva "in sospensione":

- prima dell'affrancamento: non opera alcuna presunzione di priorità di distribuzione (pertanto rileva in tal senso quanto ha deciso la delibera dell'assemblea)
- dopo l'affrancamento: opera la presunzione (assoluta, indipendentemente dalla delibera dell'assemblea) secondo cui si considerano prioritariamente distribuite le riserve "di utili" rispetto alle riserve "di capitali".

#### Esempio4

Srl ha in bilancio: riserva di rivalutazione: 100.000; versamenti in conto capitale: 50.000.

Delibera la restituzione dei versamenti c/capitale. Se la Srl:

- ✓ ha affrancato la riserva: tutti i 50.000 €. sono tassati come "utili" in capo ai soci
- ✓ non ha proceduto in tal senso: tutti i 50.000 €. non sono tassati in capo ai soci (anche fiscalmente sono riduzione di riserva di capitale).

#### **AFFRANCAMENTO PRIVO DI EFFETTI SUL BENE RIVALUTATO**

L'affrancamento non anticipa il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni rivalutati (CM 11/2009), che rimangono differiti (a differenza della distribuzione della rivalutazione).



**Bene viene ceduto nel periodo di vigilanza:** si avrà:

- plusvalenza imponibile su valori non rivalutati ed il credito d'imposta per l'imposta di rivalutazione
- senza che l'imposta di affrancamento possa anch'essa essere recuperata quale credito d'imposta.

#### **SALDO NON AFFRANCATO DISTRIBUITO NEL PERIODO DI VIGILANZA – EFFETTI SUL BENE**

La distribuzione della riserva nel triennio 2019-2021

- ha l'effetto di **anticipare la rilevanza fiscale della rivalutazione** dei beni fin dall'inizio del periodo d'imposta di distribuzione (CM 57/2002)
- senza che rilevi se la riserva è stata affrancata o meno.



#### Esempio5

Negli Esempio 2 e 3 precedenti, si supponga che la società:

- cessi a ottobre 2021, distribuendo contestualmente la riserva di rivalutazione ai soci
- abbia ceduto (o assegnato ai soci) il macchinario per €. 500.000 a gennaio 2021.

In tal caso:

- si avranno i medesimi effetti di tassazione per la distribuzione della riserva
- ma non si avrà alcuna plusvalenza imponibile sul macchinario, considerato che il valore rivalutato di €. 500.000 viene ad assumere rilevanza nel medesimo periodo 2021.

#### **CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it



**N.B.:** si potrà pensare di effettuare la distribuzione della riserva tutte le volte in cui si intenda procedere a cedere il bene prima del decorso del triennio (non si ritiene possa considerarsi "pratica elusiva").

#### Esempio6

Nei caso precedente, la società potrà non essere in liquidazione;

- ove trovi un acquirente del bene ad un prezzo favorevole
- potrà pensare di evitare la plusvalenza sui valori ante rivalutazione
- semplicemente deliberando la distribuzione della riserva di rivalutazione (che è opportuno sia stata affrancata, a pena della perdita di qualsiasi vantaggio), anche se i soci risulteranno tassati per il dividendo (se trattasi di Srl non in trasparenza o Spa).

### SOCIETÀ CHE DEVE CESSARE – IPOTESI DI CONVENIENZA

Se la società prevede di realizzare:

- **una perdita di liquidazione** capiente rispetto alla riserva: non conviene affrancare:
  - la riserva di rivalutazione non sarà distribuita ai soci (ma utilizzata a copertura perdite)
  - non si avrà, pertanto, alcuna variazione in aumento per la società
- **un attivo di liquidazione** (o una perdita incapiente):
  - in generale è conveniente **annullare la riserva con assemblea straordinaria**
  - in caso contrario, l'annullamento della riserva sarà tassato in sede di futura cessazione.

